



SENTENZA N. 430/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo	Novelli	Presidente Aggiunto
Rossella	Cassaneti	Consigliere (relatore)
Flavia	D'Oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **73539** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:

1) Alfonso BLASIO, nato ad Angri (SA) il 16/9/1944 e residente in Vibonati (SA) a via degli Eucalipti n. 12 (c.f.: BLSLNS44P16A294X), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Marcello FORTUNATO (p.e.c.: avvmarcelfortunato@pec.ordineforense.salerno.it) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione nel presente giudizio, trasmessa il 5/1/2023;

2) Luigi CALENDÀ, nato a Salerno il 16/6/1951 ed ivi residente in via S. Leonardo n. 73 sc. C int. 8 (c.f.: CLNLGU51H16H703E), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Marcello FORTUNATO (p.e.c.: avvmarcelfortunato@pec.ordineforense.salerno.it) che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione nel presente giudizio, trasmessa il 5/1/2023;

3) Gerardo VOLPE, nato a Giffoni Valle Piana (SA) il 20/4/1959 e residente in Salerno alla via Casa Manzo n. 6 c (c.f.: VLPGRD59D20E027T,)

elettivamente domiciliato con i difensori incaricati giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta pervenuta il 27/12/2023, Avv.ti Mario D'URSO e Antonio D'URSO (p.e.c.: studioavvdurso@pec.it; avvantoniiodurso@pec.it), presso lo studio dell'Avv. Rosa LEGGIO in Napoli alla via Monteoliveto n. 86;

4) BPER BANCA S.p.A. (quale soggetto incorporante Banca della Campania S.p.A.) in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Modena, via San Carlo 8/20 (c. f: 01153230360), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Federica Sandulli (p.e.c.: federicasandulli@avvocatinapoli.legalmail.it) e Fabio Preziosi (p.e.c.: fabio.preziosi@avvocatiavellinopec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Napoli alla via Agostino Depretis n. 102 giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione in giudizio pervenuta il 5/1/2023;

VISTO l'atto di citazione della Procura regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 18 luglio 2022;

VISTE le memorie di costituzione in giudizio trasmesse dalle Difese dei soggetti convenuti;

VISTI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 20 giugno 2024, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore

Consigliere Rossella Cassaneti, i rappresentanti del pubblico ministero nelle persone degli S.P.G. Michele Ferrante e Davide Vitale e gli Avvocati Enrico Baffa per delega orale dell'Avv. Marcello Fortunato, Pierluigi Rispoli per delega orale dell'Avv. Mario D'Urso e Federica Sandulli;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 18/7/2022, la Procura Regionale evocava in giudizio Gerardo VOLPE, Luigi CALENDÀ e Alfonso BLASIO - all'epoca dei fatti descritti nell'atto introduttivo del giudizio, dipendenti della Provincia di Salerno, addetti al Settore Finanziario, il VOLPE quale istruttore direttivo (cat. D-1) con il ruolo Funzionario Coordinatore Contabile, il CALENDÀ quale dirigente a tempo determinato e fuori dotazione organica dal 2003 al 17/06/2009 preposto al Servizio Bilancio e Investimenti quale responsabile del centro gestionale "Spesa" nonché dal 18/9/2008 anche responsabile ad interim del C.d.R. "Bilancio e Investimenti", il BLASIO, quale istruttore direttivo contabile (cat. D-1) titolare di P.O. "Servizio Spese"- unitamente alla BPER BANCA S.p.A. (succeduta senza soluzione di continuità a seguito di fusione per incorporazione nella posizione e nella sfera di responsabilità della Banca della Campania S.p.A., istituto bancario affidatario delle funzioni di tesoreria dell'Ente provinciale salernitano dal 2005 al 2012). Tale *vocatio in ius* è finalizzata a sentire pronunciata condanna: "a) di Alfonso BLASIO al risarcimento del danno erariale [...] per il complessivo importo di € 2.331.624,05, concorrendovi in solido Luigi CALENDÀ e Gerardo VOLPE nella misura [...] indicata;

b) di Luigi CALENDÀ al risarcimento del danno erariale [...] per il complessivo importo di € 4.689.600,02, concorrendovi in solido Alfonso BLASIO e Gerardo VOLPE nella misura [...] indicata;

c) di Gerardo VOLPE al risarcimento del danno erariale [...] per il complessivo importo di € 4.662.709,22, concorrendovi in solido Luigi CALENDÀ e Alfonso BLASIO nella misura [...] indicata;

d) di BPER BANCA S.p.A. al risarcimento del danno erariale [...] per il complessivo importo di € 6.362.841,95, e ciò,

d.1) in linea principale, a titolo diretto e in solido con Alfonso BLASIO, Luigi CALENDÀ e Gerardo VOLPE, in ragione della dimostrata compartecipazione dolosa;

d.2) in linea subordinata, a titolo sussidiario, ove sia riconosciuta compartecipazione solo gravemente colposa;

ovvero, in ogni caso, della diversa somma che per ciascuno dei convenuti sarà determinata dal Collegio giudicante; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia".

La surriportata richiesta risarcitoria si correla ad una vicenda, di cui la Procura erariale ha avuto notizia con nota del 21/7/2017 (pervenuta all'Ufficio requirente contabile in data 5/9/2017) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno con cui quest'ultima comunicava di aver richiesto il rinvio a giudizio nei confronti -tra gli altri- di Alfonso BLASIO, Luigi CALENDÀ e Gerardo VOLPE, nell'ambito della quale costoro "erano accusati di plurime condotte delittuose consistenti nell'aver determinato, in concorso con alcuni imprenditori e alcuni dipendenti dell'istituto bancario al tempo tesoriere dell'ente provinciale

(Banca della Campania S.p.A., odierna BPER BANCA S.p.A.), l'indebito pagamento di ingenti somme di denaro in favore di cinque imprese private (tutte riconducibili a un medesimo centro d'interesse, riferibile all'imprenditore Luigi Di Sarli), formandone presupposti titoli di pagamento integralmente falsi (riferiti a corrispettivi per lavori pubblici mai eseguiti o comunque già regolarmente saldati in precedenza) così da consentirne la liquidazione da parte del tesoriere e la suddivisione dei relativi proventi tra i compartecipi dell'accordo delittuoso, configurato dagli inquirenti alla stregua di uno stabile sodalizio criminale". Nell'atto di citazione si precisa che *"tale quadro delittuoso è sostanzialmente uno sviluppo di un pregresso procedimento penale [...] che aveva visto imputati quasi i medesimi protagonisti (CALENDA e VOLPE, oltre ai medesimi cassieri della banca tesoriere) e che [...] ha già formato oggetto di azione di responsabilità amministrativa per danno erariale [...] con l'accoglimento integrale delle formulate domande"* con sentenza n. 651/2019 di questa Sezione Giurisdizionale (gravata in appello).

Notiziata di tale ulteriore vicenda, la Procura Regionale ha acquisito, in via istruttoria, il materiale info-investigativo dell'indagine penale, provvedendo poi ad affidare delega investigativa alla GdF Salerno *"per ulteriori accertamenti istruttori [...] volti a più precisamente caratterizzare, rispetto al vasto materiale acquisito, gli individuabili addebiti di responsabilità amministrativa da perseguire dinanzi al giudice contabile"*.

Nell'atto di citazione si è provveduto a ricostruire i fatti in contestazione all'esito delle indagini penali e dell'istruttoria contabile, che -secondo la prospettazione attorea- hanno permesso di accertare che *"i pagamenti*

disposti sulla base di n. 36 mandati, emessi nel periodo compreso tra il 13/02/2007 e l'08/09/2009 dalla Provincia di Salerno, per un importo complessivo di euro 6.362.841,95, e liquidati in favore di cinque imprese beneficiarie (Gestione Impianti S.r.l., CL Costruzioni S.r.l., D.I. Di Sarli Antonio, D.I. D'Aloia Paolo, ITAL COMPANY COSTRUZIONI S.r.l.) sono da ritenersi radicalmente indebiti e altresì privi di ontologici presupposti, facendo riferimento a causali giustificative solo formalmente inerenti a corrispettivi per l'esecuzione di lavori pubblici, ma in realtà in toto inesistenti e artefatte alla bisogna da funzionari e dirigenti del Settore Finanziario dell'ente provinciale [...]".

Riportati in ordine cronologico, in un prospetto tabellare, i dati rilevanti dei mandati di pagamento in parola, il requirente ha poi descritto in dettaglio la procedura che consentiva agli odierni convenuti di realizzare con successo il meccanismo appropriativo illecito che ha dato causa all'odierna contestazione di responsabilità, rappresentando altresì, in proposito, che in ragione degli ampi e robusti riscontri investigativi, *"la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, con atto depositato in data 25/07/2017, chiedeva il rinvio a giudizio di tutti i soggetti coinvolti"*, raffigurando a loro carico varie e significative ipotesi di reato fra cui quella indicata dall'art. 416 c.p., *"nella ricostruita filiera di generazione di atti di pagamento per lavori pubblici mai eseguiti, sfociata nell'appropriazione illecita d'ingenti risorse finanziarie della Provincia di Salerno suddivise tra i citati imprenditori, funzionari pubblici e cassieri dell'istituto tesoriere, tutti ritenuti partecipi di uno stabile e dedicato sodalizio criminoso [...]"* Disposto il rinvio a giudizio, con decreto

del G.U.P. emesso in data 05/03/2019, il processo penale ha visto definita la posizione degli odierni convenuti per maturata prescrizione del reato".

Nell'atto di citazione si espone altresì, che il presente giudizio di merito è stato preceduto da una fase cautelare [*"istanza di autorizzazione di sequestro preventivo nei confronti dei sigg.ri BLASIO, CALENDÀ e VOLPE, fino a concorrenza degli importi corrispondenti ai mandati di pagamento indebiti (nel complesso pari a euro 6.362.841,95) per i quali era contestata e ripartita la responsabilità risarcitoria addebitata agli intimati"*] che ha visto l'emissione del decreto presidenziale autorizzativo del n. 3/2022 del 22/3/2022, dell'ordinanza (monocratica) di convalida n. 110/2022 del 19/5/2022 integralmente confermativa del predetto decreto e dell'ordinanza (collegiale) n. 136/2022 del 30/6/2022 con cui è stato rigettato il reclamo di Gerardo VOLPE proposto avverso la predetta ordinanza di convalida della misura cautelare.

Il requirente si è poi intrattenuto nel descrivere dettagliatamente gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo-contabile contestato agli odierni convenuti (rapporto di servizio, danno patrimoniale legato al carattere indebito dei pagamenti, condotte antidoverose ravvisabili nella posizione di ciascun convenuto, nesso di causalità rinvenibile tra queste ultime e l'evento dannoso nonché la connotazione dolosa dell'elemento soggettivo dell'illecito in parola, che per BPER Banca viene in via subordinata ritenuta configurabile come gravemente colposa). Una volta ipotizzata la reciproca ripartizione dell'addebito, l'Ufficio di Procura ha infine provveduto ad esaminare le deduzioni difensive fatte pervenire nella fase pre-processuale da ciascuno dei soggetti ivi intimati

e a confutarle con articolate argomentazioni.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio, Alfonso BLASIO e Luigi CALENDÀ con il patrocinio dell'Avv. Marcello Fortunato, Gerardo VOLPE con l'assistenza degli Avvocati Mario e Antonio D'Urso e BPER Banca s.p.a. per il tramite degli Avvocati Federica Sandulli e Fabio Preziosi.

Gerardo VOLPE ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale, il cui *dies a quo* dovrebbe essere individuato nel momento in cui sono stati emessi i mandati di pagamento "incriminati", ovvero nel periodo 2007/2009, non potendosi nel caso di specie desumere dagli atti alcuna connotazione dolosa della condotta del convenuto né l'avvenuto occultamento doloso del danno rilevato, in quanto il VOLPE, con la *"sentenza n. 2425/2022, resa dal Tribunale di Salerno il 09/06/2022, è stato assolto, ex art. 157 c.p., per gli stessi fatti qui contestati, per prescrizione dei reati allo stesso ascritti"*, con la conseguenza che da tale pronuncia non possono essere desunti elementi di convincimento circa la sussistenza del contestato elemento soggettivo del dolo; inoltre, alcun effetto interruttivo del termine prescrizione in parola potrebbe mai essere stato prodotto dalla costituzione di parte civile della Provincia di Salerno nel processo penale, essendo tale costituzione rivolta soltanto nei confronti di BPER Banca s.p.a. ed essendo comunque travisa perché effettuata il 17/4/2018 rispetto a fatti verificatisi nel 2007/2009. Nel merito, la difesa del convenuto ha rappresentato, richiamando le disposizioni del Regolamento di Contabilità della Provincia di Salerno *"(che ricalca la normativa degli artt. 182-185 del Tuel n. 267/2000)"* e talune risultanze

dell'istruttoria dibattimentale penale, che *“il Sig. Volpe, responsabile contabile, ha solo eseguito la stampa dei mandati come atto consequenziale alle determine di impegno di spesa e liquidazione trasmesse dal Settore Tecnico con la relativa documentazione”*, evidenziando altresì come risulti provato in atti *“che gli obblighi di ufficio in capo al Sig. Volpe, di carattere marginale e manuale, terminavano con la stampa del mandato e con il passaggio della cartellina verde, completa di tutti gli atti in essa contenuti, all'Ufficio del Dirigente per il controllo e la firma”*; più in dettaglio, la difesa del VOLPE ha sostenuto di aver dimostrato che *“le cartelline verdi, quando sono state trasmesse all'Ufficio del Responsabile della Sezione Spesa e del Dirigente del Settore dovevano contenere la documentazione tecnico-contabile prevista dalla normativa vigente (determina di liquidazione, contratto di appalto dei lavori, computo metrico, SAL, fattura, ecc.)”*, con la conseguenza che il successivo, eventuale smarrimento delle stesse *“cartelline verdi”* o comunque di alcuno degli atti che avrebbe dovuto esservi contenuto, non sarebbe imputabile al VOLPE. In punto di nesso di causalità, il convenuto ha evidenziato l'insussistenza dello stesso nei suoi confronti e, per contro, il rilievo del tutto determinante del ruolo della Banca Tesoriere nella determinazione del rilevato documento. Riguardo la quantificazione di quest'ultimo, il VOLPE ha innanzitutto sottolineato che *“Per l'imputazione della spesa, la Provincia ha fatto ricorso all'utilizzo corretto dei residui passivi perenti, riprodotti in bilancio con riassegnazione ai capitoli <lavori pubblici e manutenzione scuole>, riguardando spese <in conto capitale> (investimenti), non pagate entro*

gli esercizi successivi. [...] l'uso dei residui passivi, perenti o meno, era generalizzato in tutti i Settori della Provincia di Salerno, e tale uso costituisce una prassi contabile ammessa e consentita negli altri Enti locali"; inoltre, la contestazione a lui rivolta per i mandati relativi all'importo di € 887.623,20 non sarebbe pertinente per mancanza non solo del nesso di causalità ma anche dell'imputabilità soggettiva. Ribadendo l'assenza di elementi probatori della sussistenza della connotazione dolosa della condotta del VOLPE, questi ha concluso per l'accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione, per il rigetto nel merito della domanda attorea, per la corretta quantificazione del rilevato pregiudizio erariale e, infine e in mero subordine, per l'ampio esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Luigi CALENDÀ ha preliminarmente prospettato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 106 C.G.C. per la sospensione del giudizio, stante la pendenza di appello in riferimento alla sentenza n. 651/2019 di questa Sezione Giurisdizionale che ha definito il precedente giudizio avente ad oggetto fatti di cui quelli oggetto dell'odierno esame rappresenterebbero un'estensione.

Sia Luigi CALENDÀ che Alfonso BLASIO hanno poi eccepito, sempre in via preliminare, l'avvenuta prescrizione dell'azione erariale, negando in radice la sussistenza dell'occultamento doloso del danno e sostenendo in proposito che lo stesso era conoscibile da parte dell'Amministrazione provinciale che si assume averlo patito, sin dal 2012 -epoca dell'esercizio dell'azione penale inerente la vicenda parallela- se non addirittura dal momento dell'emissione dei singoli mandati, la cui illiceità avrebbe

dovuto essere riscontrata -come affermato dallo stesso requirente- dalla Banca Tesoriere, richiamando in proposito la sentenza n. 339/2019 della Sez. Giur. Lombardia.

Nel merito, sia BLASIO che CALENDÀ hanno argomentato sull'infondatezza delle contestazioni ipotizzate a loro carico dalla Procura erariale ovvero sulla legittimità del rispettivo operato e, quindi, sulla non imputabilità di alcuna responsabilità a ciascuno dei due convenuti deducenti (in particolare, per CALENDÀ, in riferimento alla sottoscrizione dei mandati di pagamento); entrambi, ricostruendo le rispettive competenze secondo le disposizioni del Regolamento di Contabilità dell'Ente e degli atti deliberativi dello stesso inerenti i Centri di Responsabilità, hanno posto in luce come le predette rispettive competenze, riferite ai mandati di pagamento, comunque non ne riguardassero la formazione e l'emissione che ricadevano nei compiti del soggetto responsabile dell'istruttoria (nel caso di specie, Gerardo VOLPE), come il mancato reperimento di tutta o parte della documentazione giustificativa non fosse a loro addebitabile e come non sia ravvisabile una connotazione dolosa o gravemente colposa delle loro condotte.

Entrambi hanno comunque, in mero subordine, fatto istanza di applicazione del potere riduttivo nella misura massima.

BPER Banca s.p.a. ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione contabile, motivato dalla circostanza che la vicenda oggetto dell'odierno giudizio -in relazione alla quale il requirente ha ipotizzato il coinvolgimento dell'Istituto di credito deducente- *“è riconducibile all'inadempimento o al presunto non corretto adempimento delle*

previsioni di un regolamento negoziale che la Pubblica Amministrazione ha concluso jure privatorum". Ancora in via pregiudiziale, BPER Banca ha eccepito l'improponibilità dell'azione risarcitoria della Procura Regionale per violazione del *ne bis in idem*, essendo la Provincia di Salerno costituita parte civile nel processo penale instaurato -fra gli altri- nei confronti del medesimo Istituto di credito.

In via preliminare di merito, BPER Banca ha eccepito, con articolate e diffuse argomentazioni comprendenti ampi richiami a precedenti giurisprudenziali sia di legittimità che di Sezioni Giurisdizionali contabili, la prescrizione dell'azione erariale, negando in radice la sussistenza dell'occultamento doloso del danno e indicando l'incipit del termine prescrizione quinquennale previsto in proposito, nel novembre 2009, quando *"è stata istituita una commissione di esperti per la verifica della regolarità degli appalti [...] o quando questa commissione ha denunciato le irregolarità alla Guardia di Finanza in data 16.7.2010 [...] e comunque quando, con l'odierna esponente, ha svolto in contraddittorio le verifiche di cassa con esame di tutti i pagamenti"* (delle quali vengono allegati in copia i verbali); sul punto, la Banca convenuta ha altresì negato l'effetto interruttivo del termine prescrizione dispiegato -ad avviso del requirente- dalla costituzione di parte civile della Provincia di Salerno in sede penale.

Nel merito, BPER Banca ha analiticamente e dettagliatamente evidenziato: che la natura indebita dei pagamenti disposti con i mandati indicati nell'atto introduttivo del giudizio, non sarebbe per nulla provata; che non vi è nesso eziologico tra la posizione del Tesoriere e la materiale

effettuazione dei pagamenti asseritamente indebiti -a meno che non si voglia addebitare a BPER Banca una responsabilità squisitamente oggettiva che non può trovare ingresso ai fini dell'illecito contabile- specialmente in presenza del comportamento evidentemente negligente dello stesso Ente provinciale danneggiato che non ha ravvisato alcuna irregolarità nel comportamento dei propri dipendenti; che la connotazione dolosa riscontrabile ad avviso della Procura erariale nella condotta ritenuta omissiva dell'Istituto di credito è contraddetta dalla circostanza che *"l'identificazione dello stato soggettivo dell'istituto tesoriere con quello dei propri dipendenti [...] non ha supporto giuridico-positivo"*; che neppure la subordinata configurazione di tale condotta in termini di grave negligenza trova adeguato supporto nella descrizione offerta nell'atto introduttivo del giudizio visto -tra l'altro- che la normativa cd. anti-riciclaggio è entrata in vigore successivamente ai fatti all'origine delle odierne contestazioni.

Concludendo di conseguenza, BPER Banca ha poi chiesto, in via di estremo subordine, il riconoscimento della mera sussidiarietà della responsabilità ad essa attribuibile, previa circoscritta quantificazione del pregiudizio economico addebitabile.

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2023 la discussione della causa è stata rinviata al 14/9/2023, in accoglimento di apposita istanza avanzata in udienza dal P.M. alla quale le parti presenti hanno aderito o non hanno espresso opposizione, onde consentire l'acquisizione per finalità istruttorie, sia della sentenza n. 3275/2022 del Tribunale di Salerno – 3[^] Sez. Penale relativa alla precedente *tranche* di mandati ritenuti illecitamente

emessi nell'ambito della vicenda di cui una parte è oggetto dell'odierno scrutinio, che della decisione che sarebbe stata adottata dalla Sezione d'Appello di questa Corte innanzi alla quale pendeva il giudizio instaurato mediante impugnazione della sentenza n. 651/2019 di questa Sezione Giurisdizionale riguardante la medesima precedente *tranche* di erogazioni illecite.

All'udienza del 14/9/2023 si è disposto ulteriore rinvio alla data dell'8/2/2024 della trattazione del giudizio, essendo stata nel frattempo acquisita soltanto la sentenza n. 3275/2022 del Tribunale di Salerno – 3^a Sez. Penale (sopra menzionata), ma risultando a quella data ancora pendente il giudizio d'appello avverso la sentenza n. 651/2019 di questa Sezione Giurisdizionale, destinato ad essere trattato il 4/10/2023.

In data 29/1/2024 la Procura Regionale ha trasmesso per via telematica la sentenza della Sez. III d'Appello, n. 46/2024 del 26/1/2024, di conferma della sent. n. 651/2019 di questa Sezione Giurisdizionale, resa nel giudizio n. 66344.

All'udienza dell'8/2/2024, è stato disposto ulteriore rinvio della discussione del giudizio alla data odierna, per attendere il deposito delle motivazioni della sentenza n. 18173/2024 della Corte di Cassazione emessa in riferimento alla sentenza n. 760/2023 della Corte di Appello di Salerno riguardante la questione definita con la sentenza n. 651/2019 di questa Sezione, di cui a quella data il Difensore di Luigi CALENDÀ aveva potuto depositare soltanto il dispositivo.

In data 3/6/2024 la predetta sentenza n. 18173/2024 della VI Sez. Penale C. Cass. è stata trasmessa a cura dell'Avv. Marcello Fortunato; al

deposito della medesima sentenza, del resto, l'Ufficio di Procura aveva già provveduto in data 24/5/2024.

Alla pubblica udienza odierna il PM Michele Ferrante ha in primo luogo, rilevato che nemmeno gli elementi conoscitivi acquisiti mediante i rinvii con funzione istruttoria sopra ricordati, incrinano il quadro accusatorio tratteggiato nell'atto di citazione, aggiungendo sul punto che lo sviluppo del procedimento penale non interferisce con gli addebiti formulati dalla Procura in questa sede; ha altresì chiarito, riguardo la portata da attribuire alla sentenza n. 18173/2024 della VI Sez. Penale C. Cass. che ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza d'appello -tra gli altri- per la posizione del VOLPE e l'annullamento con rinvio per il CALENDÀ, che dalla lettura delle motivazioni della decisione della S.C. si deduce che la ragione di tale rinvio si riferisce a circostanze specifiche inerenti il risvolto penale della vicenda, non incidente sulle accuse mosse dal requirente nel presente giudizio. In ogni caso -ha proseguito il PM Ferrante- su tutti gli elementi emersi dalla sentenza della Corte di Cassazione e sulle relative obiezioni sollevate dal convenuto CALENDÀ, la Procura già ha preso posizione sia nell'atto di citazione che nelle precedenti fasi dibattimentali di merito. In particolare, il PM ha contestato la ricostruzione proposta dal CALENDÀ chiarendo che per il perfezionamento del procedimento di spesa, quindi per la fase finale autorizzatoria, il sistema prevedeva una doppia firma, e più specificamente quella del Capo Ufficio spese e quella del Dirigente coordinatore, come da regolamento provinciale e risultante altresì dalle modalità di emissione e di stampa dei mandati; tra l'altro -ha evidenziato

ancora il PM- questa duplicità di figure responsabili di diverse unità organizzative restava intatta nonostante le varie modifiche dell'assetto organizzativo che negli anni di riferimento hanno interessato il Servizio Finanziario. A conforto della propria posizione il PM ha richiamato l'allegato 15 dell'informativa di danno riepilogativa che la Procura ha chiesto alla GdF e il decreto n. 57 del 18/9/2008, ribadendo che la ricostruzione proposta dalla Difesa del CALENDÀ non ha effettivi riscontri e che la fase autorizzatoria prevedeva il coinvolgimento di due figure, rimaste sempre necessarie anche dopo la riorganizzazione degli uffici. Rinviando all'atto di citazione e a quanto già esposto nelle precedenti udienze per ciò che riguarda le posizioni degli altri convenuti, ha confermato la tesi esposta e le conclusioni versate nell'atto introduttivo del giudizio.

Il PM Davide Vitale si è concentrato, in particolare, sulla responsabilità della Banca concessionaria, riportandosi a tutto quanto già riversato nell'atto scritto e argomentato nelle precedenti udienze; ha evidenziato, a tal proposito, come l'addebito nei confronti di BPER Banca s.p.a. abbia una sua portata particolarmente concreta ancor di più avvalorata dall'ultimo documento prodotto in atti, ovvero dal verbale di verifica ispettiva della Banca d'Italia che dà la misura delle situazioni di omessa vigilanza che accadevano nell'ambito della Banca della Campania (poi trasfusa in BPER Banca s.p.a.) ex concessionario del servizio di tesoreria; ha rappresentato che la Procura ha individuato la responsabilità della Banca non in automatica connessione con le condotte illecite dei propri dipendenti materialmente partecipanti all'indebita liquidazione di

mandati di pagamento totalmente artefatti e fasulli, bensì ricostruendo la predetta omessa vigilanza da parte della Banca concessionaria, violativa delle specifiche prescrizioni convenzionali, le quali descrivono e circoscrivono quello che avrebbe dovuto essere il servizio di tesoreria svolto nell'ambito di un programma pubblicitario di azione, ovvero delineano quegli obblighi che se violati, possono dar luogo a profili di danno erariale. Nel caso di specie -ha chiarito ulteriormente il PM Vitale- la responsabilità per omessa vigilanza con connotazione dolosa, ipotizzata a carico della Banca concessionaria, è caratterizzata da quelli che sono i parametri fondamentali della responsabilità omissiva, ovvero la prevedibilità e l'evitabilità. Più specificamente, deve ritenersi esistente sul piano della prevedibilità, una posizione di garanzia indicata dal perimetro degli obblighi descritti dalla convenzione, rimasta in fattispecie violata. In punto invece di evitabilità si ha la certezza, anche sotto il profilo del nesso causale, che qualora quegli obblighi, che sono stati disattesi, fossero stati

anche con minima diligenza assolti si sarebbe intercettato questo processo di compartecipazione dei dipendenti della Banca concessionaria al procedimento di formazione della spesa nella sua fase fondamentale, consistente nella liquidazione dei mandati di pagamento, avvenuta in totale violazione delle regole dell'antiriciclaggio, poiché i mandati in parola venivano quasi integralmente pagati in contanti e con peculiari accorgimenti volti a evitare l'applicazione delle misure antiriciclaggio, nonché violando gli obblighi di servizio previsti a carico dell'istituto. Pertanto secondo il PM

Vitale, vanno ritenute accoglibili le contestazioni indicate dalla Procura, anche a carico della Banca concessionaria.

Il PM Ferrante ha aggiunto, con riferimento al documento depositato il giorno precedente l'udienza da BPER Banca, cioè il dispositivo di sentenza di assoluzione dei due dipendenti dell'Istituto di credito signori Truono e Giacobbe, di ritenere irrilevante in questa sede tale statuizione, inidonea a scalfire le tesi accusatorie in ordine alla responsabilità della banca concessionaria.

L'Avv. Enrico Baffa intervenuto in difesa dei convenuti CALENDIA e BLASIO, si è riportato alle memorie difensive in cui sono state chiarite le posizioni dei convenuti in relazione ai rilievi della Procura; in particolare, richiamando sinteticamente gli aspetti ritenuti cruciali, trattati nelle pagine 9 e seguenti della memoria difensiva trasmessa il 26/1/2024, ha sottolineato l'irrelevanza della questione della doppia firma sui mandati, ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 18173/2024 da ultimo depositata che ha disposto per CALENDIA l'annullamento con rinvio sottolineando sul punto che questi ha rinunciato alla prescrizione, ha ribadito che la riorganizzazione della struttura burocratica della Provincia avvenuta nel 2005 ha determinato -come riconosciuto anche dalla Suprema Corte- l'assenza di qualsivoglia rapporto per quanto riguarda le competenze relative alla verifica e al controllo degli impegni di spesa. L'Avv. Rispoli si è riportato alle memorie in atti, riguardanti il convenuto VOLPE, confermandone le conclusioni. L'Avv. Sandulli, infine, ha evidenziato che la BPER Banca s.p.a. è chiamata a rispondere del pregiudizio economico patito nella vicenda oggetto di causa dalla

Provincia di Salerno, a titolo di responsabilità meramente oggettiva, per i fatti commessi dai suoi dipendenti, cioè i cassieri Truono e Giacobbe, peraltro assolti dalle accuse mossegli in sede penale, come da dispositivo depositato in atti; ha prospettato la necessità di rinviare la discussione della causa per acquisire le motivazioni della sentenza assolutoria dei due cassieri (poiché i fatti non costituiscono reato) del Tribunale di Salerno – Sezione Penale, avendo il giudizio ad oggetto proprio i 36 mandati esaminati anche nella presente sede e, in particolare, l'asserita violazione della normativa antiriciclaggio. L'Avv. Sandulli ha altresì fatto presente di non aver rinvenuto nel fascicolo telematico il verbale di verifica ispettiva della Banca d'Italia, richiamata in precedenza dal PM, rappresentando in proposito di aver rinvenuto solo una nota, della Provincia di Salerno, di trasmissione di tale verbale, ma non quest'ultimo documento. I PM di udienza, dopo aver espresso opposizione al rinvio della discussione del giudizio per acquisire la sentenza assolutoria emessa in sede penale nei confronti dei due cassieri reputandola irrilevante ai fini del presente giudizio, hanno chiarito che il verbale della verifica ispettiva della Banca d'Italia, sul cui mancato rinvenimento agli atti hanno espresso perplessità, non riguarda i mandati di pagamento oggetto di causa ma attiene in generale all'organizzazione della Banca, per cui hanno dichiarato di rinunciare alla valutazione di tale documento, in definitiva non essenziale per conferire fondatezza al libello accusatorio, già di per sé del tutto solido. Il PM Vitale ha contestato le affermazioni dell'Avv. Sandulli ribadendo che quella ipotizzata a carico di BPER Banca s.p.a. è tutt'altro che una responsabilità oggettiva, poiché è stato

dimostrato che la Banca è tenuta a rispondere delle condotte illecite poste in essere dai suoi rappresentanti, sulla base dell'effettiva sussistenza di un nesso di causalità materiale e giuridica, fondato sulla prevedibilità ed evitabilità del pregiudizio erariale.

All'esito del dibattimento, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. La presente controversia ha ad oggetto un pregiudizio erariale di € 6.362.841,95, che il requirente assume cagionato alla Provincia di Salerno mediante la predisposizione di trentasei mandati di pagamento per crediti inesistenti, asseritamente confezionati dai dipendenti provinciali Gerardo VOLPE, Alfonso BLASIO e Luigi CALENDÀ nel periodo 13/2/2007 – 8/9/2009 ed eseguiti da compiacenti impiegati dell'Istituto bancario titolare della concessione del servizio di tesoreria provinciale (Banca della Campania S.p.a., cui è succeduta a titolo universale la Banca Popolare dell'Emilia Romagna - oggi BPER Banca s.p.a.).

B. In primo luogo, il Collegio deve esaminare l'**eccezione di difetto di giurisdizione** di questa Corte sollevata da BPER Banca s.p.a.

L'infondatezza dell'eccezione, già statuita da questa Sezione Giurisdizionale con la sentenza n. 651/2019 relativa alla precedente *tranche* di mandati ritenuti illecitamente emessi nell'ambito della vicenda di cui una parte è oggetto dell'odierno scrutinio, è stata confermata dalla Sez. III d'Appello con la sentenza n. 46/2024, che ha confermato -come anticipato in premessa- la decisione di questo giudice di primo grado.

Il giudice di seconde cure ha osservato in proposito che *“Nella fattispecie, si controverte di un danno erariale -quello patrimoniale subito dalla Provincia di Salerno– che la Procura ritiene ascrivibile a soggetti che sono legati all'ente pubblico o da un rapporto di impiego (Volpe e Calenda) o da un rapporto di servizio (BPER). La responsabilità amministrativa per danno erariale postula una relazione funzionale con l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente la <compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica ed essendo altresì irrilevante che tale soggetto sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata> e <senza che rilevi né la natura giuridica dell'atto di investitura (provvedimento, convenzione, contratto o di fatto)> (Cass., sez. un., 12 aprile 2012, n. 5756). A integrare il rapporto di servizio, dunque, è sufficiente l'esistenza di una relazione funzionale che implichi la partecipazione del soggetto alla gestione di risorse pubbliche e il suo conseguente assoggettamento ai vincoli e agli obblighi volti ad assicurare la corretta gestione di tali beni. Nella fattispecie, la funzione di titolare della concessione del servizio di tesoreria provinciale e il ruolo svolto nella vicenda dalla Banca sono infatti tali da instaurare quel rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione di questo Giudice”*.

A corroborare ulteriormente le surriportate statuizioni della Sez. II d'Appello, il Collegio ritiene di richiamare altresì, le considerazioni espresse a fondamento del rigetto di analoga eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Banca tesoriere coinvolta in giudizio di

responsabilità, dalla sentenza n. 40/2022 della Sez. Giur. Lombardia, in cui si legge che *“Le norme espressamente prevedono che sono agenti contabili dell'amministrazione e soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti i tesorieri e coloro che a qualsiasi titolo siano incaricati di riscuotere le entrate dell'ente e di versarne le somme nelle casse dell'amministrazione stessa (art. 74 del R.D. 2440/1923, artt. 178, 192, terzo comma, 194, quarto comma del R.D. 827/1924, art. 93, secondo comma del d. lgs 267/2000). Secondo l'insegnamento costante della Corte di cassazione: <alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore). Giurisdizione alla quale è attratta ogni controversia intercorrente con l'ente impositore avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti (che dà luogo ad un 'giudizio di conto') e riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass. Sez. Un. 20 ottobre 2020 n. 22810, Cass. Sez. Un. 18 giugno 2018 n.16014, Cass. Sez. Un. 16 novembre 2016 n. 23302, Cass. Sez. Un. 7 maggio 2003 n. 6956)> (Cass. SS.UU., 20.11.2020 n. 26499).* Più in particolare, con riferimento alla figura del tesoriere la Corte di cassazione ha ribadito che compete alla Corte dei conti il giudizio sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti del tesoriere comunale che ha violato gli obblighi contrattuali scaturenti dalla convenzione di tesoreria, sussistendo la compresenza degli elementi della natura pubblica dell'ente danneggiato e la natura pubblica del

denaro oggetto della gestione che radicano la giurisdizione contabile (Cass. SS.UU., 24.12.2018 n. 33362). Nel caso di specie l'istante fa valere l'inosservanza di obbligazioni inerenti al rapporto di tesoreria e la conseguente responsabilità del tesoriere per i danni causati al Comune. Non può, quindi, dubitarsi della sussistenza della giurisdizione del giudice contabile".

Da ciò discende il rigetto dell'esaminata eccezione.

C. La seconda eccezione pregiudiziale da scrutinare, è quella sollevata, ancora da BPER Banca, di **improponibilità dell'azione risarcitoria della Procura Regionale per violazione del ne bis in idem**, essendo la Provincia di Salerno costituita parte civile nel processo penale instaurato -fra gli altri- nei confronti del medesimo Istituto di credito, dal che discende -ad avviso di quest'ultimo- che ove *"i giudizi si concludessero entrambi con la condanna della Bper Banca, si produrrebbe l'inspiegabile conseguenza di costringere quest'ultima a riparare due volte lo stesso presunto pregiudizio nei confronti del danneggiato Provincia di Salerno"*. Al riguardo, per far emergere l'infondatezza dell'eccezione, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti secondo cui *"la costituzione di parte civile operata dalla amministrazione di appartenenza nel processo penale non è preclusiva della autonoma valutazione dello stesso fatto da parte del Giudice contabile, sia nell'accertamento, sia nella quantificazione del danno arrecato, stante la autonomia dei due giudizi"* (Sez. II d'Appello, Corte dei conti, sent. n. 134/2020; Sez. III d'Appello, Corte dei conti, sent. n. 547/2017; Corte Costituzionale, sent. n. 272/2007).

Non sussiste, quindi, violazione del principio del *ne bis in idem*. Ciò alla luce, più in dettaglio, della diversità di oggetto e di funzione, tra il giudizio civile introdotto dalla P.A. mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e quello promosso dal Procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale. Infatti, mentre il primo ha ad oggetto l'accertamento del danno derivante dal reato, con funzione essenzialmente riparatoria e integralmente compensativa, finalizzata al conseguimento del pieno ristoro a protezione dell'interesse particolare facente capo alla singola Amministrazione costituitasi parte civile, il secondo ha ad oggetto l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione di tutela dell'interesse generale al buon andamento della P.A. ed al corretto impiego delle risorse pubbliche. Solo un giudicato penale con cui sia stato liquidato il danno erariale precluderebbe la proposizione dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del condannato e ciò non è accaduto in fattispecie.

D. In via preliminare di merito, va poi vagliata l'**eccezione di prescrizione** formulata da tutti i convenuti, a motivo della circostanza che sarebbe inutilmente decorso il quinquennio antecedente l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, rispetto all'epoca di verifica dei fatti oggetto di contestazione, da considerarsi secondo l'assunto difensivo, *dies a quo* di esordio del termine prescrizione quinquennale per il fatto che nel caso di specie l'asserito occultamento doloso del danno, non ricorrerebbe e non sarebbe comunque adeguatamente provato dalla Procura attrice.

Sul punto, onde statuire l'infondatezza dell'eccezione de qua, il Collegio ritiene semplicemente di riportare le considerazioni della pronuncia confermativa n. 46/2024 della Sez. III d'Appello, secondo cui *"in ipotesi di danno erariale cagionato da un fatto penalmente rilevante, il dies a quo della prescrizione coincide con l'esercizio dell'azione penale e, dunque, con la richiesta di rinvio a giudizio. È con essa, infatti, che sorge l'obbligo di comunicazione dell'eventus damni al P.M. contabile ai sensi dell'art. 129 disp. atto c.p.p. ed è possibile acquisire elementi conoscitivi dell'istruttoria penale idonei a fondare l'affermazione di conoscenza-conoscibilità legale della fattispecie dannosa"*.

Nella fattispecie in esame, l'esercizio dell'azione penale è intervenuto il 21/7/2017, con la conseguenza che non risulta decorso il termine prescrizionale, essendo la notifica dell'invito a dedurre con contestuale istanza di sequestro conservativo *ante causam* avvenuta il 28-29/3/2022. Sul punto, del resto, si era già espressa -con motivazione integralmente condivisibile- l'ordinanza n. 236/2014 emessa a definizione della fase cautelare del giudizio poi definito con la sentenza n. 651/2019 di questa Sezione Giurisdizionale (relativa alla precedente *tranche* di mandati ritenuti illecitamente emessi nell'ambito della vicenda di cui una parte è oggetto dell'odierno scrutinio, confermata dalla Sez. III d'Appello con la sentenza n. 46/2024: *"L'eccezione è palesemente infondata atteso che nella fattispecie si verte in un caso di occultamento doloso del danno, direttamente connesso ad una condotta illecita quale quella contestata ai convenuti. L'occultamento del pregiudizio erariale configura un impedimento non solo di fatto, bensì giuridico, al tempestivo*

promovimento dell'azione di responsabilità patrimoniale. In casi siffatti, l'esordio della prescrizione, che di norma coincide con la data in cui si è verificato il fatto dannoso, è differito al momento della scoperta del danno occultato (art. 1, comma 2 legge n. 20/1994). Per giurisprudenza prevalente del Giudice Contabile (cfr., ex multis, Corte dei Conti, Sez. Lombardia, n. 24/2012; Corte dei Conti, Sezione 1[^] centrale d'appello, n. 293/2011; id., n. 402/2008; Corte dei Conti, Sezione 2[^] centrale d'appello, n. 296/2007), la scoperta dell'illecito occultamento del pregiudizio erariale nell'ambito di indagini preliminari penali determina la cristallizzazione del dies a quo del decorso prescrizione alla data dell'esercizio, da parte del pubblico ministero ordinario, dell'azione penale, che nel caso di specie è intervenuta il 23.7.2012, con la conseguenza che non risulta decorso alcun termine prescrizione [...].

A ciò appare opportuno aggiungere sul punto, a confutazione delle deduzioni spese dalla difesa della BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, che "quando le condotte produttive del danno contestato configurano anche reati, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non possa decorrere prima che venga esercitata l'azione penale, di cui infatti il Procuratore della Repubblica deve dare segnalazione al requirente contabile, ai sensi dell'art. 129 delle norme di att. c.p.p. Precedentemente, il fatto illecito può essere meramente scoperto, ma solo successivamente esso assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa. Anche la giurisprudenza civile, nel presupposto che la

prescrizione può cominciare a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, riconosce, in casi siffatti, che ciò si verifica nel momento in cui il danneggiato può venire a conoscenza del danno ingiusto e della sua derivazione causale da un altrui fatto doloso o colposo, specifico in tutti i suoi elementi rilevanti (v. Corte di cassazione, n. 2645 del 21/02/2003). Il titolare del diritto deve cioè essere in grado di disporre di tutti i dati in ordine agli elementi costitutivi del diritto azionato, senza la cui conoscenza non sarebbe possibile agire in giudizio. Conoscenza che, come detto, può ritenersi maturata quanto meno in coincidenza con il rinvio a giudizio in sede penale, quando il diritto al risarcimento è stato avvalorato dai riscontri costituiti dai risultati delle indagini svolte dall' "autorità giudiziaria" (Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 68/2016).

E. Al fine di esaminare in punto di **merito** la vicenda brevemente descritta nella premessa in fatto, il Collegio deve ora procedere alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, ovvero del danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, della condotta connotata da colpa grave o dolo, del nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché del rapporto di servizio tra chi ha causato l'illecito esborso e l'ente che lo ha sopportato.

F. Riguardo l'**elemento oggettivo** del prospettato illecito amministrativo-contabile, la vicenda sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi riguarda plurimi fatti delittuosi (integranti secondo le imputazioni formulate in sede penale, i reati di cui agli artt. 314, 479 e 648 bis c.p.),

direttamente causativi dell'indebito pagamento di ingenti somme di denaro pubblico (complessivamente stimato in € 6.362.841,95), in favore di cinque imprese private riconducibili all'imprenditore Luigi Di Sarli. Il tratteggiato quadro delittuoso si pone in sostanziale continuità rispetto ad un pregresso procedimento penale (p.p. n. 9257/10/mod. 21 RGNR) che aveva visto imputati pressoché i medesimi protagonisti, esitato in sede contabile nella sentenza di condanna 651/2019, resa da questa Sezione e confermata in appello con sentenza n. 46/2024 della Sez. III[^] d'Appello. Notiziata di tale ulteriore vicenda, la Procura contabile ha acquisito, in via istruttoria, il materiale investigativo dell'indagine penale e ha delegato la Guardia di Finanza di Salerno per ulteriori accertamenti istruttori volti a circoscrivere, nell'ambito del vasto materiale acquisito, gli addebiti di responsabilità amministrativa perseguibili innanzi a questo plesso giudiziario. All'esito degli analitici riscontri in sede penale, la Procura regionale è giunta ad accertare che i pagamenti disposti sulla base di 36 mandati (decritti analiticamente nella contestazione), emessi nel periodo compreso tra il 13/2/2007 e l'08/9/2009 dalla Provincia di Salerno, per un importo complessivo di € 6.362.841,95, e liquidati in favore di cinque imprese beneficiarie (Gestione Impianti S.r.l., CL Costruzioni S.r.l., D.I. Di Sarli Antonio, D.I. D'Aloia Paolo, ITAL COMPANY COSTRUZIONI S.r.l.), fossero da ritenersi radicalmente indebiti nonché privi dei necessari presupposti fattuali, facendo riferimento a causali giustificative solo formalmente inerenti a corrispettivi per l'esecuzione di lavori pubblici, in realtà del tutto inesistenti e artefatte alla bisogna da funzionari e dirigenti del Settore Finanziario dell'ente provinciale.

Ebbene, l'oggettiva sussistenza dell'illecito esborso è sostanzialmente incontestata -o comunque, messa in dubbio soltanto da BPER Banca S.p.A. con argomentazioni a dir poco generiche- e, in ogni caso, incontrovertibile. Invero, il giudice d'appello che ha confermato la sentenza di questa Sezione n. 651/2019, relativa alla medesima vicenda ma ad una distinta *tranche* di mandati di pagamento illecitamente emessi, ha rilevato come sia *“emerso documentalmente che venivano emessi mandati di pagamento per crediti inesistenti, attingendo ad impegni di spesa pregressi per lavori completamente diversi. Il quadro normativo vigente all'epoca dei fatti disponeva che il mandato di pagamento fosse emesso sulla base di una precisa documentazione inerente all'appalto racchiusa in una cartellina verde contenente i contratti di appalto, i lavori eseguiti, l'attestazione della loro regolare esecuzione e l'indicazione del relativo impegno di spesa. Nella fattispecie risultano emessi mandati di pagamento, di importo molto elevato, sulla base di cartelline prive della necessaria documentazione e in alcuni casi contenenti solo fattura”*.

Su tali emergenze documentali, deponenti per la macroscopica illiceità dei pagamenti in parola, si è chiaramente e diffusamente espresso il giudice penale che ha valutato tale primo segmento di illecito utilizzo di denaro dell'ente provinciale salernitano con la sentenza del Tribunale di Salerno – III^a Sez. Penale n. 3572/2022 -con la quale è stata riconosciuta la responsabilità, fra gli altri, di VOLPE e CALENDÀ per i reati ascrittigli- sostanzialmente confermata con la sentenza n. 760/2023 della Corte d'Appello di Salerno, a sua volta riformata per motivi, che verranno

illustrati più avanti, ancora una volta privi di incidenza sostanziale sul presente giudizio, con la sentenza n. 18173/2024 della VI Sez. Penale C. Cass., che ne ha disposto l'annullamento senza rinvio *“nei confronti di Volpe Gerardo perché i residui reati ascrittigli sono estinti per intervenuta prescrizione”* e annullata *“nei confronti di Calenda Luigi nonché nei confronti di Volpe Gerardo per gli effetti penali, relativamente alla confisca, e per quelli civili”* con rinvio *“per nuovo giudizio su tali punti alla Corte di appello di Napoli”*.

La richiamata sentenza del Tribunale di Salerno – III[^] Sez. Penale n. 3572/2022, in particolare, nell'illustrare le disposizioni degli artt. 182 e ss. T.U.E.L. che disciplinano le quattro fasi procedurali finalizzate all'emissione dei mandati di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche, ha puntualmente e condivisibilmente rilevato, tra l'altro, che *“l'impegno di spesa è un atto unilaterale della pubblica amministrazione, consistente in un accantonamento e destinazione di somme occorrenti per determinate spese, che comporta, finché sussiste, l'indisponibilità di tali somme per altri fini. Tale atto rappresenta una fase fondamentale nell'ambito del procedimento contabile per l'erogazione della spesa; [...] esso presuppone una obbligazione giuridicamente perfezionata della quale sono determinati ed individuati gli elementi costitutivi, quali la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito e il vincolo costituito sul bilancio. Il presupposto dell'impegno di spesa è cioè un rapporto obbligatorio sulla base del quale grava sull'ente un'obbligazione pecuniaria; tale rapporto potrà produrre, nel corso dell'esercizio, il pagamento delle somme oppure la formazione di un*

debito da estinguere.

L'autonomia tra l'impegno di spesa e l'obbligazione che esso presuppone determina il sorgere dei cd. residui passivi, cioè somme per spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate. Secondo la normativa del t.u.e.l. i residui passivi di parte corrente vengono mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari successivi a quello in cui è intervenuto il relativo impegno, quindi vengono considerati perenti ed eliminati dalle scritture relative al bilancio dello Stato. [...] Le disposizioni che regolano la materia hanno lo scopo di evitare che le amministrazioni statali abbiano a disposizione nei propri bilanci somme da utilizzare in esercizi lontani da quello in cui la spesa in questione è stata autorizzata, per garantire il controllo statale su tali stanziamenti”.

Tale puntuale analisi, che il Collegio fa senz'altro propria, smentisce in modo decisivo quanto affermato dalla Difesa di Gerardo VOLPE, secondo cui l'uso dei residui passivi perenti, asseritamente generalizzato presso l'ente provinciale salernitano, dovesse considerarsi “*prassi contabile ammessa e consentita negli altri Enti locali*”.

L'ampio compendio documentale versato in atti dalla Procura regionale (composto, tra l'altro, da verbali d'interrogatorio, perquisizioni delle sedi d'esercizio, ricostruzione della contabilità delle imprese beneficiarie, riscontri dichiarativi in sede di interrogatori e di s.i.t., acquisizione delle operazioni di cassa presso l'istituto tesoriere) tratteggia in effetti, con corposo sostegno probatorio, l'esistenza di un collaudato sodalizio criminoso, che, a più riprese, ha consentito l'emissione di 36 mandati di pagamento, in favore di cinque imprese riconducibili al medesimo

soggetto (Luigi Di Sarli) per lavori mai eseguiti ovvero già eseguiti in precedenza.

Pertanto, va riconosciuto sussistente il danno patrimoniale segnalato dalla Procura Regionale, nell'importo di € 6.362.841,95.

G. Riguardo il **nesso eziologico** e l'**elemento soggettivo** del contestato illecito amministrativo-contabile, va in primo luogo ricordato che l'indagine della Procura Regionale ha preso abbrivio dall'informativa del 21/7/2017 con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha comunicato ex art. 129, co. 3, disp. att. c.p.p. di aver richiesto il rinvio a giudizio nei confronti, tra gli altri, di BLASIO Alfonso, CALENDÀ Luigi e VOLPE Gerardo, nell'ambito del procedimento penale n. 6155/12/mod. 21 RGNR, in quanto ritenuti responsabili, nelle rispettive qualità di dirigenti e funzionari della Provincia di Salerno, dell'emissione *sine titolo* (ossia senza sottostanti obbligazioni), nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009, di n. 36 mandati di pagamento, pagati dal Tesoriere. Secondo la ricostruzione dei fatti offerta dalla Procura regionale, alla vicenda criminosa avrebbero preso parte, in concorso, anche alcuni imprenditori e dipendenti dell'istituto bancario al tempo svolgente attività di tesoreria dell'ente provinciale (Banca della Campania S.p.A., odierna BPER BANCA S.p.A), grazie al cui contributo sarebbe derivato l'indebito esborso finanziario da parte del Tesoriere con successiva suddivisione dei proventi illeciti tra i compartecipi dell'accordo delittuoso.

A corroborare tale prospettazione, contribuiscono in modo decisivo le osservazioni contenute nella richiamata sentenza del Tribunale di Salerno

– III[^] Sez. Penale n. 3572/2022, relativa -come specificato in precedenza- al primo segmento di illecito utilizzo di denaro dell'ente provinciale salernitano -cui si riferisce la sentenza n. 651/2019 di questa Sezione- le cui statuizioni sul punto qui in rilievo, hanno superato indenni il vaglio degli ulteriori due gradi di giudizio. In tale pronuncia si rileva, in proposito, che l'art. 153 TUEL, dedicato alla disciplina del "Servizio economico-finanziario", prevede che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente; al medesimo Servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria. *"La normativa tratteggiata rinvia in parte alle previsioni dei regolamenti di contabilità degli enti; la Provincia di Salerno aveva adottato tale regolamento il 17.9.1996. Esso prevedeva che il responsabile contabile del servizio, dopo aver proceduto alla liquidazione della spesa, richiedesse al settore finanziario l'emissione del mandato di pagamento. [...] nel 2007-2008 il responsabile contabile del Servizio Finanziario per il settore Lavori Pubblici, sulla base delle acquisizioni documentali della p.g. operante, era Volpe Gerardo. Questi era pertanto tenuto a verificare la regolarità contabile delle operazioni e la completezza degli atti. Ciò avveniva attraverso la formazione di cartelline di colore verde, il cui frontespizio veniva compilato dal responsabile contabile del servizio Volpe Gerardo, con l'indicazione dei dati del mandato di pagamento, del beneficiario, del capitolo di spesa e dell'importo, nonché della documentazione presente nella cartellina.*

La cartellina veniva trasmessa per visione e firma al capo ufficio spese o dirigente coordinatore e successivamente al dirigente del settore finanziario (artt. 136 c. 7 e 39 del regolamento di contabilità della Provincia di Salerno approvato con verbale del 17.9.1996 n. 142), quindi veniva emesso il mandato dall'ufficio finanziario, attraverso una procedura informatica denominata <Cielo AS-400>, che richiedeva l'inserimento dei dati e poi consentiva di stampare il mandato. I mandati erano validi solo se recavano la firma del capo ufficio spese e del dirigente del settore finanziario (che sono soggetti il cui specimen è depositato alla Banca della Campania). All'epoca dei fatti il potere di firma era, dal 2012 fino al 9.9.2008, del dott. Fausto Delli Santi quale dirigente del settore finanziario e del dott. Luigi Calenda quale capo ufficio spese e, dal 10.9.2008 e fino all'anno 2009 del dott. Calenda come dirigente del settore e del rag. Alfonso Blasio come capo ufficio spese. Responsabile contabile era invece, come si è detto, Volpe Gerardo.

Una volta emessi, i mandati venivano trasmessi alla Banca della Campania, in virtù di una convenzione da questa stipulata con l'ente provinciale.

Una volta ricevuto il mandato, il servizio di tesoreria lo inseriva in una procedura informatica a seconda delle indicazioni presenti sullo stesso mandato e cioè se fosse disposto il pagamento con bonifico o con assegno. Se tuttavia non vi era alcuna indicazione al riguardo sul mandato, esso veniva considerato pagabile e quindi il beneficiario poteva recarsi in qualsiasi filiale della Banca della Campania per riscuoterlo" (cfr. pag. 57 della sentenza del Tribunale di Salerno – III[^] Sez.

Penale n. 3572/2022).

Svolta tale premessa ed esaminati singolarmente i dodici mandati di pagamento oggetto del "primo" giudizio penale, il Tribunale di Salerno ha poi svolto ulteriori considerazioni, rilevanti ai fini del presente giudizio.

"In ordine alla fase di incasso dei mandati, si rileva che sulla base di alcuni provvedimenti dell'epoca dell'Ufficio Italiano Cambi, alcune operazioni, come ad esempio i pagamenti degli stipendi della P.A. in contanti, venivano cancellate dall'Archivio Unico Informatico (che invece tiene traccia di tutti i pagamenti superiori ad una certa soglia) in quanto, trattandosi di pagamenti di stipendi fatti dalla p.a., non si ritenevano a rischio riciclaggio.

In questo caso, in virtù di questa disposizione dell'Ufficio Cambi e dell'indicazione, come ordinante, della Provincia di Salerno, i pagamenti fatti a Bamonte in contanti risultavano effettuati dalla Provincia e non venivano inseriti nell'archivio informatico. E' evidente che l'operazione descritta doveva apparire al cassiere un'operazione sospetta: va rilevato al riguardo che i due cassieri interessati dalla vicenda, imputati in procedimento connesso, hanno definito la posizione in sede predibattimentale e risulta emessa per il cassiere Truono Angelo sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., mentre l'altro cassiere coinvolto, Giacobbe Mario, è stato dapprima assolto in esito a giudizio abbreviato e quindi, a seguito di appello del P.M., è stato destinatario di una sentenza di improcedibilità per prescrizione. L'operazione, peraltro, proprio perché non registrata nell'Archivio Unico Informatico, non poteva essere notata dal direttore della filiale.

La p.g. era riuscita a risalire alle operazioni di incasso acquisendo il cd. giornale di cassa: in pratica, si tratta di un sistema automatico e dunque non alterabile che registra qualsiasi tasto premuto dal cassiere e quindi ogni fuoriuscita di denaro ed il taglio di banconote, indicando anche l'orario".

Per quanto specificamente concerne la *tranche* di 36 mandati di pagamento oggetto del presente giudizio, il requirente ha ravvisato anche nella fattispecie l'elemento soggettivo del dolo (per la sola Banca BPER Banca s.p.a. è stata chiesta, in via subordinata, la responsabilità in via sussidiaria per colpa grave), descrivendo le singole posizioni dei soggetti convenuti secondo indicazioni decisamente corroborate dalla documentazione in atti, che pertanto, il Collegio reputa di poter condividere integralmente.

In particolare, Gerardo VOLPE, che ricopriva il ruolo di Responsabile Contabile del Servizio Lavori Pubblici dell'Ente provinciale (figura prevista dagli artt. 11, 38, 39 e 136 del Regolamento di Contabilità ex art. 152 T.U.E.L. adottato dalla Provincia di Salerno), era il funzionario che, nell'ambito del Settore Finanziario, istruiva i procedimenti di liquidazione degli ordinativi di spesa pertinenti ai contratti di lavori pubblici, essendogli affidate le verifiche sia sulla determina di impegno provvisorio che su quella di liquidazione (e dei relativi atti allegati tecnici, amministrativi e contabili), all'esito delle quali procedeva alla materiale predisposizione del mandato di pagamento (art. 39, commi 4, 6 e 7, Regolamento cit.). Avendo il VOLPE, in forza di tali mansioni, la più ampia visibilità delle dotazioni finanziarie impegnate e disponibili per i numerosi e variegati

ordinativi di spesa relativi ai lavori pubblici di competenza provinciale (afferenti in massima parte viabilità ed edilizia scolastica), egli confezionava procedimenti di spesa riferiti a impegni ancora capienti relativi a vari lavori pubblici, spesso risalenti nel tempo, così reperendo la provvista per l'emissione di titoli di pagamento non giustificati da sottesa documentazione tecnica, amministrativa e contabile delle prestazioni da saldare in favore delle imprese beneficiarie. Per ciò che specificamente riguarda i 36 mandati oggetto dell'odierna pretesa risarcitoria, per 28 di essi (del complessivo importo di € 4.662.709,22) risultano reperiti diretti riscontri dell'intervento del VOLPE nella loro emissione, avendo per essi il medesimo convenuto compilato e/o firmato il fascicolo cartaceo istruttorio (c.d. "cartellina verde") ovvero, in ogni caso, emesso il mandato di pagamento, mediante l'inserimento dei pertinenti dati nell'applicativo informatico gestionale e la successiva stampa del titolo di pagamento. Riguardo i restanti 8 mandati di pagamento di quelli oggetto del presente giudizio, per 7 di essi, in assenza della "cartellina verde", gli inquirenti penali hanno accertato che il soggetto che risulta aver acceduto e utilizzato il suddetto applicativo informatico è altra dipendente provinciale (Ambruso Annamaria), incaricata di sostituire per tali mansioni operative il VOLPE in caso di assenza, per la quale però non sono emersi elementi ritenuti sufficienti a ravvisarne un coinvolgimento certo o comunque adeguatamente circostanziato nell'ideazione delle liquidazioni fittizie, o tanto meno nella mancata verifica del relativo carattere indebito; per un restante mandato di pagamento (il n. 3755/08 del 4/4/2008), risulta il

coinvolgimento di Alfonso BLASIO tanto nell'emissione del titolo di pagamento quanto nella sottoscrizione della "cartellina verde".

Chiaramente, stanti tale risultanze documentali riguardo i compiti affidati a Gerardo VOLPE e la predisposizione dei mandati di pagamento, non possono essere condivise le osservazioni difensive, tendenti a sminuire l'apporto causale del medesimo convenuto, sulla base da un lato, dell'asserita netta prevalenza della fase autorizzatoria degli esborsi - rimessa a CALENDÀ e a BLASIO- vista invece la chiara rilevanza della fase istruttoria degli stessi -affidata, come detto, al VOLPE- che contiene la parte decisiva degli apprezzamenti sottesi all'emissione del provvedimento amministrativo, e dall'altro lato, della pretesa assorbente rilevanza

causale del ruolo della banca tesoriere per l'affidamento a quest'ultima dei controlli finali per la liquidazione delle somme ai beneficiari, laddove tale ruolo -indubbiamente valorizzato dalle contestazioni attoree- ovviamente non elide il contributo causale dei funzionari provinciali partecipanti alla formazione degli indebiti ordinativi di spesa.

Venendo alla descrizione della posizione di Luigi CALENDÀ, in maniera puntuale e corroborata dalle chiare risultanze documentali in atti, la Procura ha rappresentato nell'atto di citazione che secondo le previsioni degli artt. 8 e 10 del Regolamento di Contabilità della Provincia di Salerno, i mandati di pagamento, una volta emessi, dovevano essere sottoposti a un duplice vaglio autorizzatorio, il primo a cura del Responsabile della Sezione Spesa (denominato anche Capo Ufficio Spese) cui competevano sia il controllo degli atti e della

documentazione trasmessa dal Responsabile Contabile del Servizio che la sottoscrizione dei mandati di pagamento, il secondo a cura del Dirigente del Servizio Finanziario -figura apicale di tale articolazione organizzativa dell'ente- cui spettava una seconda sottoscrizione in funzione di visto autorizzatorio della spesa. Già nell'atto di citazione, viene correttamente rilevato, richiamando gli allegati da A12 ad A17 dell'informativa di danno erariale n. 317638/2021 e l'allegato 11 all'informativa di P.G. n. 319030/2013, che *“questa duplicità di figure responsabili di diverse unità organizzative (l'una direttamente investita della sola gestione della spesa e l'altra, apicale, di coordinamento dell'intero settore finanziario) restava sostanzialmente intatta anche nell'alveo delle varie modifiche dell'assetto organizzativo che negli anni di riferimento (2007 e seguenti) interessarono il Servizio Finanziario. In estrema sintesi, fu introdotto un modello organizzativo basato sulla definizione di Centri di Responsabilità (C.d.R.), tra i quali il C.d.R. <Finanziario>. Questo comprendeva, appunto, l'unità organizzativa di gestione della spesa (affidata al CALENDIA) coincidente con la pregressa Sezione Spese del Settore Finanziario. Vi era, poi, una figura di Dirigente Coordinatore dei vari C.d.R., sostanzialmente coincidente con il dirigente apicale del Servizio Finanziario. [...] la doppia sottoscrizione dei due rispettivi dirigenti assumeva una funzione autorizzatoria all'incasso anche verso l'esterno, nei rapporti con il tesoriere. Erano infatti costantemente censiti e comunicati al tesoriere i nominativi e le attribuzioni dei soggetti con potere di firma dei mandati di pagamento, con gli specimen delle rispettive firme [...]. Peraltro, proprio nella disciplina convenzionale del*

servizio di tesoreria affidato alla Banca della Campania, si rinviene la definitiva attestazione che, al netto di qualsiasi rimodulazione organizzativa interna del Settore Finanziario dell'ente provinciale, per tutto il periodo preso a riferimento i mandati <pagabili> erano <firmati dal Responsabile della Sezione Spesa e dal Dirigente del Settore Finanziario>, cioè le due figure e il doppio visto previsto dagli artt. 8 e 10 del Regolamento di Contabilità (cfr.

art. 8 contratto con il tesoriere anni 2005-2008 e art. 7 contratto con il tesoriere anni 2009-2012 - allegati A08 - A09 informativa di danno erariale 317638/2021). Nel periodo cui risalgono i mandati di pagamento indebiti oggi in contestazione (febbraio 2007-settembre 2009), i poteri di sottoscrizione degli ordinativi di pagamento -da intendersi ai fini del succitato doppio passaggio autorizzatorio- erano attribuiti:

- sino al 09/09/2008 (cfr. allegato A11 informativa di danno erariale 317638/2021); al dott. Antonino Delli Santi, quale Dirigente del settore Servizi Finanziari, figura organizzativa poi diventata Dirigente Coordinatore dei C.d.R. Finanziario; alla dott.ssa Maria Grazia Bisogno (in sostituzione di Delli Santi in caso di assenza/urgenza); al dott. Luigi CALENDÀ, quale Dirigente del Servizio Gestione Bilancio e Investimenti, svolgente le funzioni del Responsabile della Sezione Spesa di cui al citato Regolamento di Contabilità;

- dal 10/09/2008 al 17/06/2009 (cfr. all. A13 informativa di danno erariale 317638/2021); al dott. Luigi CALENDÀ quale Dirigente C.d.R. Finanziario del Settore Finanziario e preposto, ad interim, al C.d.R. Bilancio e Investimenti (cfr. Allegato I/15 informativa danno erariale); alla dott.ssa

Maria Grazia Bisogno (sempre per il caso di sostituzione/urgenza di quest'ultimo); e al rag. Alfonso BLASIO, quale Capo Ufficio Spese;

- dal 17/06/2009: al dott. Graziano Lardo (quale titolare ad interim dell'incarico di Dirigente coordinatore Area Finanziaria e Dirigente CdR Finanziario); e al rag. Alfonso BLASIO (quale Capo Ufficio Spese)" (cfr. pagg. da 26 a 28 dell'atto di citazione).

Ad ulteriore conforto di tale prospettazione -secondo cui tale duplicità di figure responsabili di diverse unità organizzative restava intatta nonostante le varie modifiche dell'assetto organizzativo che negli anni di riferimento hanno interessato il Servizio Finanziario dell'ente provinciale salernitano- nel corso dell'odierna udienza il PM ha richiamato l'allegato 15 all'Informativa di danno riepilogativa che la Procura ha chiesto alla GdF SA (nota prot. n. 6174/09 del 23/6/2009 del Settore Finanziario della Provincia di Salerno, con cui il dott. Graziano Lando, appena nominato Dirigente Coordinatore "ad interim" del medesimo Settore Finanziario, trasmetteva al tesoriere provinciale Banca della Campania s.p.a. la propria firma e la propria sigla ai sensi degli artt. 151, 179, 185, 215 e 216 T.U.E.L.) e il decreto n. 57 del 18/9/2008 con il quale si indicava il Delli Santi quale direttore generale del Settore Finanziario e si precisava che al CALENDÀ restava affidata la gestione della spesa, dal che deve dedursi che il Delli Santi era responsabile apicale cioè continuava a svolgere sotto ogni profilo tale incarico; nello stesso tempo -ha ricordato ancora il PM nel corso dell'odierna udienza- lo stesso CALENDÀ, nel comunicare alla banca tesoriere la nuova organizzazione, precisava che le persone preposte alla firma dei mandati di pagamento in funzione autorizzatoria

erano il CALENDÀ stesso oltre che il dirigente di Settore.

Da tutto ciò dovrebbe, razionalmente, dedursi la necessità della duplice firma autorizzatoria; necessità testimoniata dalla circostanza che anche successivamente alla delibera 911/2005 di riorganizzazione del servizio richiamata dal CALENDÀ, sono stati emessi mandati recanti sia la sua firma che quella di BLASIO come capo Ufficio Spesa. Ma soprattutto, la necessaria presenza di due distinti passaggi autorizzatori è confermata dalle disposizioni del Regolamento di Contabilità della provincia di Salerno, fonte disciplinare primaria, approvata con deliberazione dell'organo consiliare e, quindi, certamente non derogabile e né derogata da atti di riorganizzazione strettamente gestionali (in tali termini, del resto, ha argomentato la sentenza di questa n. 651/2019 di questa Sezione, relativa alla prima *tranche* di mandati illecitamente emessi e precedentemente più volte richiamata).

Del resto, la delibera giuntale della Provincia di Salerno n. 911 del 9/11/2005 – pur richiamata e allegata dal CALENDÀ – si limita a ridenominare, fornendo "Indirizzi e regolamentazione generale per il riassetto della dirigenza" quelli che precedentemente erano i Servizi, come C.D.R. (Centi di Responsabilità) e i Settori in cui quelli si articolavano, come Unità Organizzative: per cui, ne risultavano un C.D.R. Finanziario e all'interno di quest'ultimo, una Unità Organizzativa di gestione della spesa. Ridenominazione che, ovviamente, nulla variava od aveva comunque a che fare con la permanenza della necessità della doppia firma autorizzatoria dei pagamenti sopra descritta.

Più in dettaglio, quanto sin qui osservato contraddice l'affermazione

della Difesa del CALENDÀ, secondo cui essendo egli all'epoca dei fatti non più Capo Ufficio Spese ma Dirigente Responsabile del C.D.R. Finanziario, la sua firma sui mandati di pagamento non era più prevista. Infatti, nel caso all'odierno esame, n. 26 mandati di pagamento tra quelli in contestazione recano la firma riconoscibile di Luigi CALENDÀ, apposta sul documento contabile nello spazio dedicato al Dirigente C.d.R. Finanziario e/o al Dirigente Coordinatore, in funzione cioè, di partecipazione all'autorizzazione del pagamento nello svolgimento delle funzioni corrispondenti al Capo Ufficio Spese, ovvero in aggiunta al primo vaglio di altro funzionario che sottoscriveva il titolo di pagamento quale Capo Ufficio Spese. Quindi, oltre ai sintomi d'irregolarità evidenti da plurimi elementi anomali del procedimento e del titolo di pagamento (fascicoli del procedimento privi di documentazione tecnico-amministrativa, determine di liquidazione assenti o inconferenti, fonti finanziarie quasi sempre assai risalenti nel tempo), le stesse modalità di sottoscrizione dei mandati segnalano ulteriori profili di anomalia, poiché in alcuni casi la seconda firma del dirigente del Settore Finanziario (poi Dirigente Coordinatore) mancava del tutto, mentre in molti altri casi, laddove apposta, risultava visivamente ben diversa da quella del Delli Santi (competente ad apporla nel predetto periodo di riferimento) e dunque apposta dal CALENDÀ sia quale "Dirigente C.d.R. Finanziario" che quale "Dirigente Coordinatore".

Per i mandati afferenti al ridetto periodo, in cui il ruolo di Capo Ufficio Spese era attribuito ad Alfonso BLASIO, vi sono anche dei casi in cui figura la sola firma del CALENDÀ quale "Dirigente C.d.R. Finanziario", mentre in

altri casi la firma apposta in qualità di Capo Ufficio Spese appare riconducibile ad Alfonso BLASIO.

Quindi, come puntualmente osservato dal requirente alle pagine 41 e 42 dell'atto introduttivo del giudizio, sul “piano strettamente fattuale, resterebbe da spiegare [a voler seguire la prospettazione offerta dalla Difesa di CALENDÀ]:

- perché CALENDÀ nel novembre 2008 abbia firmato i mandati di pagamento n. 6063/08 e 6073/08, sebbene mancasse la firma del Capo Ufficio Spese rag. BLASIO (in quel periodo già assegnato alla funzione) e sebbene fosse stato proprio lo stesso CALENDÀ a comunicare alla Banca, nel settembre 2008 i nominativi e gli specimen delle firme necessarie, contemplando anche il Capo Ufficio Spese, rag. BLASIO;

- ancora prima, il perché CALENDÀ abbia materialmente apposto la propria sigla nei mandati individuati da questa Procura anche nello spazio riservato a un'altra figura dirigenziale, che il testo del mandato identificava come <Dirigente Coordinatore>: perché firmare, anziché lasciarlo in bianco, visto che – secondo il CALENDÀ – non serviva per concludere il procedimento di spesa;

- d'altra parte, proprio l'elemento cartolare e testuale dei mandati smentisce direttamente le assunzioni del CALENDÀ, confermando, invece, quanto ricostruito da questa Procura e cioè che:

fino al settembre 2008, il CALENDÀ quale Dirigente del C.d.R. con alcune specifiche responsabilità (diverse da quelle apicali) doveva firmare solo per le funzioni corrispondenti a quelle di Capo Ufficio Spese: tanto ciò è vero che i mandati di pagamento riportano lo spazio per la firma del

Dirigente Coordinatore; con ciò confermando che quest'ultima era figura organizzativa e di responsabilità ben prevista ed esistente, diversamente da quanto asserito dalla difesa del CALENDÀ;

dopo il settembre 2008, il ruolo di Capo Ufficio Spese, prima ricoperto dal CALENDÀ stesso, è assegnato al BLASIO, cosicché anche i mandati registrano tale variazione di competenze”.

Tali osservazioni non risultano in alcun modo incise dalla sentenza n. 18173/2024 della VI Sez. Penale C. Cass. che ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza penale d'appello -tra gli altri- per la posizione del VOLPE e l'annullamento con rinvio per il CALENDÀ, poiché tale ultima disposizione trova la propria ragion d'essere nella circostanza che *“si tratta di definire con esattezza il suo grado di partecipazione all'operazione illecita”*; sul punto, la S.C. ha specificato che i giudici di merito non hanno compiutamente analizzato la deduzione difensiva del CALENDÀ riguardante l'incidenza della riorganizzazione dei servizi sulla necessità della “doppia firma” sui mandati di pagamento in funzione autorizzatoria -argomento, per contro, ampiamente trattato e analizzato dal requirente erariale nella presente sede- e *“se Calenda fosse assistito dal necessario atteggiamento psicologico”*, visto che si era ipotizzato nella sede penale che *“con la creazione ex novo di documenti a sostegno di pratiche inesistenti e con la vidimazione dei relativi incartamenti, i funzionari infedeli avessero potuto conseguire il risultato di fare indebitamente erogare pubblico denaro”*; laddove -per quanto anche oltre si dirà- l'elemento psicologico del dolo ipotizzato a carico di Luigi CALENDÀ ai fini della rilevabilità dell'illecito amministrativo-contabile

oggetto di contestazione è stato ampiamente analizzato e motivato dal requirente erariale. Per quanto riguarda Gerardo VOLPE, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti, è motivato con la circostanza che *"i residui reati ascrittigli sono estinti per intervenuta prescrizione"*; fatto che, ovviamente, è privo di rilievo ai presenti fini.

Relativamente alla posizione di Alfonso BLASIO, la Procura ha rappresentato che le risultanze documentali evidenziano come questi abbia autorizzato, ovvero concorso ad autorizzare, il pagamento di complessivi n. 15 mandati, per il complessivo importo di € 2.153.064,05, apponendovi la propria sottoscrizione quale Capo Ufficio Spese, in violazione degli obblighi di servizio consistenti in specifici e ineludibili controlli sulla completezza e regolarità della fase istruttoria dell'ordinativo di spesa, eseguita dal Responsabile Contabile del Servizio e culminata con l'emissione del mandato e il suo inserimento della "cartellina verde"; la sottoscrizione autorizzatoria della spesa rilasciata dal BLASIO, dava così "via libera" all'esecuzione di spese chiaramente illegittime, a fronte degli elementi di irregolarità e di anomalia già descritti. Inoltre, secondo i rilievi del requirente, per BLASIO *"va annotata ulteriore anomalia (eloquente della consapevolezza di agire in violazione delle regole [...]) nelle modalità seguite per autorizzare n. 9 mandati, per i quali risulta la sua sola firma, restando non compilata o sbarrata la (altresì necessaria) firma del Dirigente C.d.R. Finanziario"*.

Che sul BLASIO, quale Capo Ufficio Spese, ricadessero i suindicati obblighi, è stato ampiamente appurato mediante l'analisi delle disposizioni del T.U.E.L., del Regolamento di Contabilità della Provincia di

Salerno e della convenzione intercorsa con la banca tesoriere, già eseguita in precedenza. Nel suo caso, inoltre, risulta specificamente a lui attribuibile l'emissione del mandato di pagamento n. 3755/08 del 04/04/2008 (in favore della ITAL COMPANY COSTRUZIONI S.r.l. per l'importo di € 270.816,00, risultato totalmente indebito), sottoscritto per l'autorizzazione dal CALENDIA anche per la firma riservata al Dirigente Coordinatore; infatti, per tale mandato di pagamento è comprovata (dalla consultazione dei report del sistema Cielo/AS400 in merito al codice utente di chi aveva disposto l'inserimento e la stampa del mandato) la provenienza proprio dal BLASIO della stampa del mandato previo inserimento dei dati rilevanti, attività chiaramente diversa e ulteriore rispetto a quella propria della fase "autorizzatoria". Per di più, come appurato dalla GdF (informativa 319030/2013), sulla stessa cartellina verde risulta apposta una firma riferibile al BLASIO: se -come assunto dalla Difesa del convenuto- il Capo Ufficio Spese fosse stato un mero "firmatario di passaggio" del mandato, allora lascia perplessi che questi abbia addirittura generato il mandato stesso e compiuto adempimenti materiali e di contorno, quali la completezza dei campi e delle firme sulla cartellina d'ufficio.

Infine, nel delineare la posizione del tesoriere Banca della Campania S.p.A. (ora BPER BANCA S.p.A.) nell'atto introduttivo del giudizio si rappresenta che *"le condotte illecite dei due cassieri operanti presso la filiale n. 23 dell'istituto bancario tesoriere rendevano, conclusivamente, possibile il materiale esborso indebito subito dall'ente provinciale. Nel pagare i mandati in questione (come visto, spesso a soggetto anche*

diverso dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, quasi integralmente in contanti e con peculiari accorgimenti volti a evitare l'applicazione delle misure antiriciclaggio o comunque a dissimulare sospetti sull'ordinante delle rimesse in contanti) i predetti cassieri operavano in smaccata violazione di concorrenti e peculiari obblighi di servizio previsti a carico dell'istituto tesoriere dalla pertinente disciplina contrattuale, tra cui in particolare quelli di: controllo della rispondenza tra versamenti effettuati dagli agenti contabili e relativi giustificativi (art. 4); rispetto, nel pagamento dei mandati, delle disposizioni del regolamento di contabilità, della legge sulla contabilità generale dello Stato e in generale della normativa in materia di pagamenti (art. 7); accertamento della presenza e dell'autenticità delle firme del Responsabile della Sezione Spesa e del Responsabile del Servizio Finanziario (art. 7 e 8), entrambe necessarie su ciascun mandato di pagamento; necessaria identificazione, ai fini della regolarità della quietanza, del beneficiario dei pagamenti (art. 7).

Di tali condotte deve rispondere l'istituto bancario tesoriere (centro di responsabilità sotto il profilo patrimoniale ora imputabile alla BPER BANCA S.p.A.), non solo in forza della nota responsabilità per il fatto di propri ausiliari, ma soprattutto perché si tratta di soggetti particolarmente qualificati e rilevanti rispetto alla globale posizione e responsabilità di agente contabile incombente sul tesoriere. Va in proposito rammentato come l'incarico di tesoreria valga a investire chi lo ricopre di responsabilità proprie di un agente contabile e, anzi, del principale agente contabile dell'amministrazione interessata. Nei confronti di

quest'ultima il tesoriere risponde con una responsabilità invero peculiare: perché l'esattezza della prestazione involge una risposta adempitiva che chiama in causa l'intera organizzazione di cui si avvale l'agente contabile; per converso, dell'eventuale inesattezza (e della corrispondente difettosa risposta organizzativa del tesoriere) si risponde salva la prova liberatoria, rigorosa e specificamente offerta, che il risultato pregiudizievole rimandi a circostanze estranee ed eccentriche rispetto alla specifica diligenza operativa e organizzativa sottesa all'esecuzione delle prestazioni richieste. Nelle vicende in esame si ritiene obiettivamente arduo dubitare che l'operato dei nominati cassieri, di tale portata materiale e temporale, non conduca a individuare una difettosa prestazione anche organizzativa dell'istituto bancario tesoriere al tempo incaricato dalla Provincia di Salerno. E conduce a tale ultima conclusione anche la considerazione che il ciclo di <lavorazione> dei mandati di pagamento e di verifica di regolarità degli stessi involgeva anche altri referenti organizzativi dell'istituto cassiere, tra i quali il Servizio Tesoreria della sede centrale di Avellino dell'allora Banca della Campania, ufficio cui erano trasmessi gli specimen delle firme dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i mandati [...], nonché i mandati poi resi disponibili per l'incasso libero presso qualsiasi filiale [...]".

Ebbene, la fondatezza di tale ricostruzione è già stata riconosciuta con la sentenza n. 651/2019 di questa Sezione -integralmente confermata dalla sentenza n. 46/2024 della Sez. III d'Appello- in cui si statuisce sul punto che del nocumento patrimoniale subito dalla Provincia di Salerno

con l'emissione della *tranche* di mandati oggetto di quel primo giudizio, *“deve tuttavia rispondere, per l'intero e a titolo di dolo, altresì la terza convenuta Banca per la Campania (ora BPER Banca S.p.a.) a causa delle evidenti complicità di cui il VOLPE e il CALENDÀ hanno potuto fruire all'interno della filiale n. 23 di Banca della Campania, titolare all'epoca del servizio di tesoreria per conto della Provincia di Salerno. Invero, gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza hanno messo in luce, all'interno della predetta filiale (in cui sono stati fatti tutti i pagamenti oggetto del presente giudizio), un'attività di copertura finalizzata a occultare le condotte illecite compiute dal VOLPE e dal CALENDÀ in concorso con terzi soggetti. In particolare, il capo cassiere Truono Angelo, che ha materialmente effettuato le operazioni bancarie relative a ben 8 mandati dei 12 oggetto di indagine (le altre 4, con modalità analoghe, sono state poste in essere dal cassiere Giacobbe Mario), eseguiva tutti i pagamenti in contanti in favore di tale Di Sarli Luigi (di cui il Bamonte era un semplice prestanome), indicando, <in violazione delle disposizioni previste in materia antiriciclaggio, quale ordinante dell'operazione un ente pubblico, ossia la 'Provincia di Salerno', anziché il beneficiario BAMONTE Mario, determinando la mancata registrazione nell'Archivio Unico Informativo [in modo da non far rimanere] alcuna traccia del denaro contante, neanche qualora l'Autorità Giudiziaria [avesse disposto] accertamenti bancari a carico dei soggetti beneficiari> [...]. Si tratta, a ben vedere, di illeciti che -per il principio di immedesimazione organica (cfr. SEZIONE GIUR. CAMPANIA, SENT. N. 133 DEL 2018; PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENT. N. 651 DEL 2009,*

secondo cui <la condotta dell'amministratore produttiva di danno erariale deve, in ogni caso, intendersi riferita alla società in nome e per conto della quale l'amministratore medesimo agisce, anche indipendentemente dalla rilevanza penale della condotta stessa>; CASS. CIV., SEZ. 5, SENT, N. 12675 DEL 23/05/2018, secondo cui <la commissione di un illecito da parte del legale rappresentante di un ente non interrompe il rapporto di immedesimazione organica e non esclude, pertanto, che del fatto possa rispondere anche l'ente, su vari piani, compreso quello fiscale, fatta eccezione per la sola responsabilità penale, avente carattere personale>; CASS. CIV., SEZ. 3, SENT. N. 10719 DEL 11/08/2000, secondo cui <Perché una persona giuridica possa essere chiamata a rispondere di danni morali non è necessario che un reato sia stato commesso dal proprio legale rappresentante, essendo invece sufficiente, per il rapporto di immedesimazione organica, che esso sia stato commesso anche solo in parte dal dipendente> [rv 539525]; idem CASS. CIV., SEZ. 3, SENT. N. 11001 DEL 14/07/2003)- ridondano altresì in una patente violazione dolosa degli obblighi di correttezza e buona fede incombenti sul tesoriere Banca per la Campania in sede di esecuzione del contratto di tesoreria, atteso che tali operazioni bancarie non solo non dovevano essere poste in essere, ma comprovano la piena consapevolezza da parte del personale dell'Istituto della natura altamente sospetta dei mandati di pagamento emessi dalla Provincia di Salerno nei confronti di un soggetto (il Bamonte Mario) che in realtà non ne era il vero beneficiario (individuabile nel Di Sarli Luigi). Di qui la pronuncia di condanna anche nei confronti dell'Istituto tesoriere".

Per quanto sin qui considerato, non può che condividersi, in punto di nesso eziologico, la prospettazione attorea, che ha posto in luce come tutte le condotte commissive sin qui descritte, abbiano contribuito in modo decisivo al prodursi dell'esborso indebito, risentito dall'ente provinciale salernitano, oggetto dell'odierna pretesa risarcitoria, essendosi tale esito economicamente pregiudizievole "compiuto con l'indefettibile contributo di tutti i soggetti dislocati lungo la <filiera>, interna ed esterna

agli uffici provinciali, sottesa all'emissione dei titoli di spesa e alla loro liquidazione finale. In altri termini, a realizzare la vasta locupletazione di flussi finanziari provinciali, con le modalità descritte, è servito necessariamente, sotto il profilo causale, sia funzionari provinciali infedeli che formassero e autorizzassero ordini di pagamento indebiti, sia cassieri esterni infedeli o comunque un'organizzazione della banca tesoriere gravemente deficitaria" (cfr. pag. 32 dell'atto di citazione).

Tale ricostruzione si rivela confermata in sede penale, sebbene con riferimento alla prima tranche di mandati illeciti, con la sentenza 3275/2022 del Tribunale di Salerno – 3^a Sez. Penale, in cui si osserva che "il termine utilizzato di <organizzazione> riflette [...] un sistema univocamente convergente, in tutte le ipotesi esaminate, verso il medesimo risultato e rispetto ai medesimi soggetti. La prova dell'accordo criminioso, del resto, non deve fondarsi necessariamente sulla captazione di un incontro tra i correi nel quale questi rivelino la propria volontà criminiosa comune, né sulla prova dei loro contatti più o meno amicali, che anzi il più delle volte sono evitati o celati dagli interessati. Essa ben

*può essere fondata, come nel caso in esame, sull'azione convergente dei correi che produce effetti di comune interesse". Né la ricostruzione medesima può, ovviamente, ritenersi minimamente inficiata dalla circostanza che il giudizio penale riferito alla *tranche* di mandati illeciti esaminata in questa sede si sia concluso con la sentenza n. 2427/2022 del Tribunale di Salerno – 2[^] Sez. Penale, pubblicata il 9/6/2022, con la quale si è dichiarato non doversi procedere nei confronti di CALENDÀ, BLASIO e VOLPE (nonché nei confronti di Truono Angelo e Giacobbe Mario, cassieri di BPER Banca s.p.a.), per essere i reati loro ascritti, estinti per intervenuta prescrizione, visto, tra l'altro, che nella medesima pronuncia si rileva come non risulti evidente che *"i fatti non sussistano, che gli imputati non li abbiano commessi o che gli stessi non costituiscano reato o non siano previsti dalla legge come reato"*.*

Del pari, risulta meritevole di adesione, in linea con quanto già statuito dalla Sezione con la sentenza n. 651/2019 ripetutamente richiamata in precedenza, l'attribuzione alle descritte condotte dannose della connotazione dolosa indicata dalla Procura. Siffatto titolo soggettivo dell'illecito è chiaramente desumibile dai connotati materiali e finalistici delle condotte medesime, avendo ciascuno dei soggetti convenuti contribuito, per la propria sfera di competenza, a individuare risorse finanziarie disponibili e a renderne possibile l'indebita liquidazione (nelle fasi di emissione, autorizzazione e pagamento dei relativi mandati di pagamento) dando luogo a patenti violazioni delle regole sostanziali e procedurali applicabili, tanto da rivelare la piena consapevolezza del carattere indebito degli esborsi. *"Tale consapevolezza diviene meditata*

preordinazione nel momento in cui si rinsalda con il movente egoistico del profitto perseguito, di cui pure sono emersi elementi di prova tangibili e razionalmente credibili (disponibilità finanziarie anomale e derivanti da versamenti di contanti)" (cfr. pag. 33 dell'atto di citazione). Infatti, come già rilevato con la precedente sentenza n. 651/2019 di questa Sezione, la ragionevole convinzione della connotazione dolosa dei rilevati comportamenti illeciti, "appare poi ulteriormente supportata da un'ulteriore circostanza di fatto accertata dai militari operanti e rispetto alla quale le Difese dei due convenuti non hanno contrapposto argomentazioni tali da minarne la forza indiziaria: l'inspiegabile e improvvisa disponibilità di denaro contante da parte del VOLPE e del CALENDÀ durante il periodo <incriminato>, tale da consentire agli stessi (talora in corrispondenza dei pagamenti illeciti effettuati da parte della Banca titolare del servizio di tesoreria in favore del Bamonte) di eseguire sui propri conti correnti (o su quelli di familiari) corposi versamenti di denaro anche con banconote dall'inusuale taglio di € 500,00, ossia lo stesso taglio utilizzato dalla convenuta Banca per la Campania (ora BPER Banca S.p.a.) per i pagamenti illeciti".

L'imputazione a titolo doloso va condivisa anche per la posizione della banca tesoriere (Banca della Campania e per essa l'odierna convenuta BPER BANCA S.p.A.), in considerazione del ruolo particolarmente qualificato e pregnante dei suoi dipendenti (uno dei quali cassiere capo di filiale) sui quali ricadeva il compito di realizzare materialmente una delle componenti fondamentali della funzione di tesoreria (la corretta erogazione dei pagamenti a tutela dell'integrità finanziaria dell'ente

provinciale), quindi inseriti in quell'apparato organizzativo rilevante nella sua unitarietà nell'attribuzione dell'investitura di principale agente contabile dell'ente provinciale, che hanno volontariamente reso possibile l'esborso dannoso, il cui comportamento illecito *“ridonda in violazione altrettanto dolosa degli obblighi di servizio e di condotta (di correttezza e buona fede) incumbenti globalmente sul concessionario del fondamentale servizio di tesoreria pertinente una amministrazione pubblica”* (cfr. pag. 33 dell'atto di citazione). Del resto -come già ricordato in precedenza- la sentenza n. 651/2019 di questa Sezione, nell'affermare in capo alla BPER Banca S.p.A. -per una prima serie di mandati di pagamento indebiti liquidati esattamente con le modalità qui rilevate- una responsabilità di natura dolosa, ha richiamato un principio di immedesimazione organica sotto il profilo funzionale tra il cassiere e la complessiva organizzazione aziendale del tesoriere, da ritenersi, nel complesso, pienamente consapevole della natura quanto meno sospetta (per non dire pienamente illecita) dei mandati di pagamento in esame.

Rileva altresì sul punto, quanto osservato nella sentenza del Tribunale di Salerno – III^a Sez. Penale n. 3572/2022 -riguardante la prima *tranche* di mandati, cui si riferisce la sentenza n. 651/2019 di questa Sezione- laddove si pone in risalto che *“sulla base di alcuni provvedimenti dell'epoca dell'Ufficio Italiano Cambi, alcune operazioni, come ad esempio i pagamenti degli stipendi della P.A. in contanti, venivano cancellate dall'Archivio Unico Informativo (che invece tiene traccia di tutti i pagamenti superiori ad una certa soglia) in quanto, trattandosi di*

pagamenti di stipendi fatti dalla p.a., non si ritenevano a rischio riciclaggio. In questo caso, in virtù di questa disposizione dell'Ufficio Cambi e dell'indicazione, come ordinante, della Provincia di Salerno, i pagamenti fatti a Bamonte in contanti risultavano effettuati dalla Provincia e non venivano inseriti nell'archivio informatico. E' evidente che l'operazione descritta doveva apparire al cassiere un'operazione sospetta: va rilevato al riguardo che i due cassieri interessati dalla vicenda, imputati in procedimento connesso, hanno definito la posizione in sede predibattimentale e risulta emessa per il cassiere Truono Angelo sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., mentre l'altro cassiere coinvolto, Giacobbe Mario, è stato dapprima assolto in esito a giudizio abbreviato e quindi, a seguito di appello del P.M., è stato destinatario di una sentenza di improcedibilità per prescrizione". Il che svuota di ogni rilievo, a fini assolutori nel presente giudizio, la circostanza che i medesimi cassieri Truono e Giacobbe siano stati assolti dall'accusa, mossagli in sede penale, di violazione della normativa antiriciclaggio; nel senso che pur in assenza di tale violazione, emergono con evidenza l'illiceità, così come la connotazione dolosa, del comportamento da loro assunto nel consentire la liquidazione dei mandati di pagamento oggetto di causa, con le sopra descritte, a dir poco irrituali, modalità.

Valga altresì aggiungere relativamente a quanto segnalato nel corso dell'odierna udienza dall'Avv. Federica Sandulli, riguardo il mancato rinvenimento nel fascicolo telematico del verbale di verifica ispettiva della Banca d'Italia eseguita nel periodo 13/7/2011-23/12/2011 presso la Filiale di Avellino di BPER Banca S.p.A., che tale asserzione è priva di

fondamento, in quanto il documento risulta regolarmente inserito nel predetto fascicolo, in allegato alla nota prot. n. 202400016888 del 22/2/2024 dell'Ufficio Avvocatura della Provincia di Salerno, il tutto depositato telematicamente dall'Ufficio di Procura in data 23/5/2024.

H. Accertata, quindi, la fondatezza della domanda formulata dalla Procura Regionale in via principale, l'imputazione del danno ai singoli convenuti va articolata come segue.

Il danno corrispondente a n. 26 mandati di pagamento (mandati nn. 1667/07; 1668/07; 8298/07; 9401/07; 12823/07; 13176/07; 13548/07; 14594/07; 14745/07; 398/08; 565/08; 822/08; 3755/08; 3996/08; 3999/08; 5700/08; 13450/08; 13451/08; 13935/08; 13936/08; 13937/08; 13938/08; 1306/09; 6063/09; 6073/09; 6160/09), dell'importo complessivo di € 4.689.600,02, va attribuito alla responsabilità; a) di Luigi CALENDÀ per l'intero importo, quale soggetto che ne ha autorizzato il pagamento (nelle attribuzioni funzionali corrispondenti al Capo Ufficio Spese ovvero di Dirigente del C.d.R. "Finanziario", apponendo un'unica ovvero una doppia firma anche per le attribuzioni proprie del dirigente apicale); b) alle responsabilità, concorrenti in solido, di Gerardo VOLPE, quale funzionario istruttore che ha materialmente emesso gli illeciti mandati di pagamento fino all'importo di € 3.775.086,82, nonché di Alfonso BLASIO, fino all'importo di € 658.382,12, quale soggetto che per n. 6 mandati (mandati nn. 13935, 13936, 13937 e 13938 tutti del 18/11/2008 in favore della D.I. D'Aloia Paolo, oltre al mandato n. 1306 del 10/9/2009 in favore della D.I. Di Sarli Antonio) ha posto la propria sottoscrizione autorizzativa del pagamento (quale Capo Ufficio Spese) e in un caso risulta aver

materialmente emesso il mandato stesso (mandato n. 3755/08).

Il danno corrispondente ai restanti n. 10 mandati di pagamento (mandati nn. 1779/09; 1904/09; 3565/09; 3592/09; 3603/09; 3605/09; 7228/09; 7229/09; 7230/09; 9867/09), dell'importo complessivo di € 1.673.241,93, va attribuito alla responsabilità di Alfonso BLASIO, quale soggetto che ha autorizzato il pagamento di ciascun mandato, concorrendovi in solido quella di Gerardo VOLPE, per la prodromica attività di emissione di n. 6 mandati di pagamento (mandati nn. 1779/09; 1904/09; 3565/09; 3592/09; 3603/09; 3605/09), fino all'importo di € 887.623,20.

Dell'intero danno corrispondente al complessivo indebito esborso generato dai n. 36 illeciti mandati di pagamento (€ 6.362.841,95) deve essere riconosciuta in via solidale la responsabilità di BPER Banca S.p.A., stante il titolo soggettivo doloso dell'addebito.

Quindi, conclusivamente, va in ragione dei fatti dianzi descritti e in integrale accoglimento della domanda attorea formulata in via principale, pronunciata condanna, sempre in via solidale:

a) per il primo capo di responsabilità, correlato all'emissione di n. 26 mandati illeciti, del complessivo importo di € 4.689.600,02, di Luigi CALENDIA e di BPER Banca S.p.A., in concorso con Gerardo VOLPE per l'importo di € 3.775.086,02 e con Alfonso BLASIO per l'importo di € 658.382,12;

b) per il secondo capo di responsabilità, correlato all'emissione di n. 10 mandati illeciti, del complessivo importo di € 1.673.241,93, di Alfonso BLASIO e di BPER Banca S.p.A., in concorso con Gerardo VOLPE per l'importo di € 887.623,20.

Le ridette somme andranno maggiorate con rivalutazione monetaria dalle date di emissione dei singoli mandati e sino alla data di deposito della presente sentenza, nonché con interessi legali sull'importo rivalutato dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dei soggetti convenuti, sempre in via solidale.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:

1- RESPINGE le eccezioni di difetto di giurisdizione, di improponibilità dell'azione risarcitoria della Procura Regionale per violazione del ne bis in idem e di prescrizione;

2- CONDANNA i convenuti al pagamento in favore della Provincia di Salerno della complessiva somma di € 6.362.841,95 e specificamente:

a) per il primo capo di responsabilità, correlato all'emissione di n. 26 mandati illeciti, del complessivo importo di € 4.689.600,02, Luigi CALENDÀ e BPER Banca S.p.A., in concorso con Gerardo VOLPE per l'importo di € 3.775.086,02 e con Alfonso BLASIO per l'importo di € 658.382,12;

b) per il secondo capo di responsabilità, correlato all'emissione di n. 10 mandati illeciti, del complessivo importo di € 1.673.241,93, Alfonso BLASIO e BPER Banca S.p.A., in concorso con Gerardo VOLPE per l'importo di € 887.623,20;

3- CONDANNA i convenuti al pagamento delle somme indicate, con aggiunta di rivalutazione monetaria dalle date di emissione dei singoli

mandati e sino alla data di deposito della presente sentenza, nonché di interessi legali sull'importo rivalutato dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo;

4- CONDANNA, altresì, sempre in via solidale, le parti soccombenti al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31, comma 5, C.G.C.

5- MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024.

Il Cons. estensore

Il Presidente Aggiunto

(Rossella Cassaneti)

(Paolo Novelli)

(firma digitale)

(firma digitale)

X Depositata in Segreteria il giorno 19/08/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)

Il funzionario (dott.ssa Filomena Manganiello)

(firma digitale)